



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 50 del 29/11/2016

OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 22/05/2014 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 81 DEL 30/11/2015: DISCIPLINA APPLICATIVA

L'anno *duemilasedici*, il giorno ventinove del mese di *Novembre*, alle ore 29/11/2016.42, nella sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	FUCCI FABIO		X	14	RUSSO MARIA ROTONDA		X
2	MERCANTI RENZO	X		15	VELLI ADRIANO	X	
3	MONTI MIRELLA	X		16	MONNI FRANCESCA ROMANA	X	
4	MERCANTI FEDERICA	X		17	ZUCCALA' ADRIANO	X	
5	ALUNNO MANCINI STEFANO	X		18	PETRIACHI GIANFRANCO	X	
6	LUPO LUIGI	X		19	ZOTTOLA IMPERIA	X	
7	RASPA GIUSEPPE	X		20	BATTISTELLI MAURIZIO		X
8	VITIELLO DARIO	X		21	ABBONDANZA MASSIMO		X
9	SORRENTINO DANIELA	X		22	MAMBELLI ROBERTO	X	
10	STEFANUTTI FRANCESCA		X	23	MUGNAINI GIANNI		X
11	PIGNALOSA SALVATORE	X		24	SCHIUMARINI Omero	X	
12	PICCA CLAUDIA		X	25	CELORI LUIGI	X	
13	CASTELMEZZANO NICOLA	X					

Totale presenti: 178

Totale assenti: 8

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Adriano Zuccalà**

Partecipa alla seduta Segretario Generale **Tullio Di Ascenzi**



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

A questo punto si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il presidente introduce il punto e cede la parola al consigliere Sorrentino che lo espone. Al termine intervengono i consiglieri Schiumarini, Sorrentino, Lupo, Raspa, Zottola, Celori, e per dichiarazioni di voto Schiumarini, Raspa e Lupo, il tutto così come più ampiamente riportato nell'allegato resoconto stenotipato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, come sostituito dal comma 169, Art. 1 della Legge 29/6/2006, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all' adempimento dell' obbligo dell' invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 22.05.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30/11/2015;

Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016, ed in particolare il comma 3 che testualmente recita: “L'art. 93 comma 2 del decreto legislativo 01 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni o alle tasse o canoni espressamente previsti al comma 2 della medesima disposizione”;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Atteso che la disposizione sopra richiamata, ovvero l'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, stabilisce che nessun altro onere finanziario, reale o contribuito può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche di cui al capo II del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie;

Considerato, pertanto, che alla luce dell'art. 93 comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come interpretato dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 33/2016, il canone patrimoniale non ricognitorio non può essere imposto ai fornitori di reti di comunicazione elettronica;

Visto altresì l'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 come recentemente interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 1926/2016 relativamente al concetto di gratuità dell'utilizzo delle infrastrutture da parte dei gestori della rete idrica, principio peraltro confermato dal TAR Lazio con sentenze nn. 11060/2016 e 11056/2016 nel ricorso tra il Comune di Pomezia ed ACEA S.p.a. relative rispettivamente ai RR.GG. 3212/2016 e 14700/2015;

Rilevato, per quanto sopra, che il canone patrimoniale non ricognitorio non trova applicazione nei confronti dei gestori di reti idriche;

Vista la sentenza n. 10878/2016, pronunciata dal TAR LAZIO Sez. Seconda Bis sul ricorso R.G. 7044/2016 proposto da ENEL Distribuzione nei confronti del Comune di Pomezia per l'annullamento del Regolamento del Canone patrimoniale non ricognitorio, la quale ha escluso l'operatività del canone con riferimento ai cd. sottoservizi e con particolare riguardo al sottosuolo;

Considerato che, alla luce della descritta nuova interpretazione fornita sull'art. 27 del Codice della Strada è emersa l'esclusione del sottosuolo dalle fattispecie oggetto di imposizione;

Rilevato che a fronte della mancata imposizione del canone non ricognitorio in capo ai soggetti sopra richiamati per effetto delle citate normative e sentenze (fornitori di reti di comunicazione elettrica, gestori di reti idriche ed altri operatori economici che occupano il sottosuolo con passaggi di cavi, quali distributori di energia elettrica, di gas, ecc....) il gettito totale proveniente dall'entrata in oggetto, generato dalle fattispecie residuali, risulta enormemente assottigliato;

Ritenuto che i costi di gestione del canone patrimoniale non ricognitorio, applicabili esclusivamente alle fattispecie residuali non interessate dalle disposizioni di legge e dalle sentenze richiamate, sono tali da non giustificare più la permanenza di tale entrata, attesa l'esiguità di tale gettito a fronte degli oneri assunti dall'amministrazione in via generale e complessiva per il servizio di accertamento e riscossione (e segnatamente, costi di elaborazione del ruolo ordinario, stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione, personale impiegato, risorse strumentali, servizi connessi di rendicontazione, bonifica banca dati, ecc.);



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Ritenuto altresì opportuno, sul piano dell'economicità dell'azione amministrativa, contenere gli effetti del contenzioso ancora in corso e di eventuale contenzioso, nonché evitare il dispendio di risorse economiche per la gestione di un'entrata che non risulta più congrua rispetto ai relativi costi;

Valutato che il mantenimento dell'entrata in questione, per le motivazioni sopra addotte, non risulta più conveniente sotto il profilo erariale;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

*Con il seguente esito della votazione: **ASSENTI: Fucci, Stefanutti, Picca, Russo, Battistelli, Abbondanza, Mugnaini, si evince il seguente risultato ottenuto per appello nominale;***

Presenti: n° 18 Assenti: n°7 Votanti: n° 18

Voti favorevoli: n° 18

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) di stabilire che, per le motivazioni riportate in premessa, a far data dal 01 Gennaio 2017 non trova più applicazione nel Comune di Pomezia il Regolamento del Canone Patrimoniale non Ricognitorio, adottato con Deliberazione di CC. n. 20 del 22/05/2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 81 del 30 Novembre 2015;
- 2) e, per l'effetto, di prevedere che le disposizioni di cui al predetto Regolamento e successive modifiche restano in vigore per gli anni pregressi, fatta eccezione per le sole ipotesi indicate nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 93 comma 2 D. Lgs. 259/2003, come interpretato dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 33/16), nell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 (in conformità a quanto deciso dal TAR Lazio con sentenze nn. 11060/2016 e 11056/2016 nel ricorso tra il Comune di Pomezia ed ACEA S.p.a. relative rispettivamente ai RR.GG. 3212/2016 e 14700/2015) e per i cd. sottoservizi (in conformità la sentenza n. 10878/2016, pronunciata dal TAR LAZIO Sez. Seconda Bis sul ricorso R.G. 7044/2016).

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Segretario Generale
Tullio Di Ascenzi

Presidente del Consiglio
Adriano Zuccalà